

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

Oggetto: Poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di un gruppo bancario nei confronti delle società di gestione del risparmio appartenenti al gruppo.

Testo in consultazione	Testo emendato con le revisioni proposte	Testo in consultazione con revisioni
<p>1. Con la presente disciplina si forniscono indicazioni circa le modalità di esercizio dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di gruppi bancari nei confronti delle società di gestione del risparmio (SGR) appartenenti al gruppo; essa integra le vigenti Istruzioni di Vigilanza in materia di gruppi bancari (2) e di sistema dei controlli interni del gruppo bancario (3) nonché le disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche (4).</p> <p>Le strategie e le politiche perseguite dai gruppi bancari nel settore della gestione collettiva del risparmio devono bilanciare l'interesse del gruppo con l'esigenza di salvaguardare e valorizzare la capacità delle società di gestione di agire nell'esclusivo interesse degli investitori (c.d. "autonomia della SGR" - cfr. art. 40 del Testo unico della finanza).</p> <p>Coerentemente con tale esigenza, la capogruppo definisce gli obiettivi perseguiti dal gruppo nel settore del risparmio gestito.</p>	<p>1. Con la presente disciplina si forniscono indicazioni circa le modalità di esercizio dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di gruppi bancari nei confronti delle società di gestione del risparmio (SGR) appartenenti al gruppo; essa integra e contribuisce ad interpretare le vigenti Istruzioni di Vigilanza in materia di gruppi bancari (2) e di sistema dei controlli interni del gruppo bancario (3) nonché le disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche (4).</p> <p>Le strategie e le politiche perseguite dai gruppi bancari nel settore della gestione collettiva del risparmio devono bilanciare l'interesse del gruppo con l'esigenza di salvaguardare e valorizzare la capacità delle società di gestione di agire nell'esclusivo interesse degli investitori (c.d. "autonomia della SGR" - cfr. art. 40 del Testo unico della finanza).</p> <p>Coerentemente con tale esigenza, la capogruppo definisce gli obiettivi perseguiti dal gruppo nel settore del risparmio gestito</p>	<p>1. Con la presente disciplina si forniscono indicazioni circa le modalità di esercizio dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di gruppi bancari nei confronti delle società di gestione del risparmio (SGR) appartenenti al gruppo; essa integra <u>e contribuisce ad interpretare</u> le vigenti Istruzioni di Vigilanza in materia di gruppi bancari (2) e di sistema dei controlli interni del gruppo bancario (3) nonché le disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche (4).</p> <p>Le strategie e le politiche perseguite dai gruppi bancari nel settore della gestione collettiva del risparmio devono bilanciare l'interesse del gruppo con l'esigenza di salvaguardare e valorizzare la capacità delle società di gestione di agire nell'esclusivo interesse degli investitori (c.d. "autonomia della SGR" - cfr. art. 40 del Testo unico della finanza).</p> <p>Coerentemente con tale esigenza, la capogruppo definisce gli obiettivi perseguiti dal gruppo nel settore del risparmio gestito</p>

<p>In tale ambito la capogruppo tiene conto dei rischi strategici, reputazionali e operativi che derivano dalla gestione collettiva del risparmio, anche al fine di definire il capitale complessivo adeguato a fronte di tutti i rischi aziendali.</p>	<p>e definisce gli obiettivi di redditività pluriennale della SGR. In tale ambito, la capogruppo valuta in coordinamento con l'organo amministrativo della SGR, i rischi strategici, reputazionali, operativi e di mercato che derivano dalla gestione collettiva del risparmio, anche al fine di definire il capitale complessivo adeguato a fronte di tutti i rischi aziendali. La SGR deve disporre in piena autonomia delle risorse nella propria disponibilità.</p>	<p><u>e definisce gli obiettivi di redditività pluriennale della sgr.</u> In tale ambito, la capogruppo, <u>valuta in coordinamento con l'organo amministrativo della SGR, tiene conto dei rischi strategici, reputazionali, e operativi e di mercato</u> che derivano dalla gestione collettiva del risparmio, anche al fine di definire il capitale complessivo adeguato a fronte di tutti i rischi aziendali. <u>La SGR deve disporre in piena autonomia delle risorse nella propria disponibilità.</u></p>
<p>Nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento nei confronti delle SGR controllate, la capogruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegna alle stesse, le risorse necessarie per svolgere in modo efficiente i servizi di gestione, nell'ambito degli obiettivi del gruppo; - la capogruppo tiene conto di tale esigenza nel definire le eventuali politiche di remunerazione della propria rete per la distribuzione dei fondi comuni gestiti dalle SGR del gruppo; - determina la collocazione della SGR nel gruppo in modo da prevenire condizionamenti da parte delle reti distributive sulle società di gestione. Le SGR devono disporre, tra l'altro, dell'autonomia necessaria per valutare le indicazioni, relative ai prodotti da sviluppare, provenienti dalle reti di vendita secondo il migliore interesse della clientela e tenuto conto delle proprie capacità gestorie; - assicura che eventuali strutture 	<p>Nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento nei confronti delle SGR controllate, la capogruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dota le SGR, nel quadro del piano che definisce gli obiettivi di redditività pluriennale della SGR e nell'ambito degli obiettivi del gruppo, delle risorse necessarie per realizzare tali obiettivi; essa assicura la piena autonomia nella definizione delle politiche organizzative e distributive e nella gestione delle risorse umane e finanziarie; - tiene conto delle esigenze sopra evidenziate nel definire le eventuali politiche di remunerazione della propria rete per la distribuzione dei fondi comuni gestiti dalle SGR del gruppo; - determina la collocazione della SGR nel gruppo in modo da prevenire condizionamenti da parte delle reti distributive sulle società di gestione. Le SGR devono disporre, tra l'altro, dell'autonomia necessaria per valutare le 	<p>Nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento nei confronti delle SGR controllate, la capogruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>dota assegna al le SGR stesse, nel quadro del piano che definisce gli obiettivi di redditività pluriennale della SGR e nell'ambito degli obiettivi del gruppo,</u> delle risorse necessarie per <u>realizzare tali obiettivi svolgere in modo efficiente i servizi di gestione, nell'ambito degli obiettivi del gruppo;</u> <u>essa assicura la piena autonomia nella definizione delle politiche organizzative e distributive, nonché nella gestione delle risorse umane e finanziarie;</u> - <u>la capogruppo</u> tiene conto <u>delle esigenze sopra evidenziate i tale esigenza</u> nel definire le eventuali politiche di remunerazione della propria rete per la distribuzione dei fondi comuni gestiti dalle SGR del gruppo; - determina la collocazione della SGR nel gruppo in modo da prevenire

<p>organizzative di gruppo a carattere integrato non limitino la piena autonomia gestionale delle SGR;</p> <ul style="list-style-type: none"> - riconosce, nell'ambito delle strategie generali perseguite nel comparto, l'indipendenza delle SGR in materia di sviluppo dei prodotti, definizione di processi e strategie di investimento, modalità di esercizio dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari dei fondi gestiti, scelte di investimento dei fondi, politiche commerciali e scelta della banca depositaria; - promuove e verifica l'applicazione presso le SGR controllate delle migliori pratiche di governo societario, avendo in particolare riguardo alla composizione degli organi, al livello di professionalità degli esponenti, al numero e al ruolo degli amministratori indipendenti, al bilanciamento tra amministratori esecutivi e non esecutivi. A tal fine, tiene conto dei codici di autodisciplina eventualmente definiti dalle associazioni di categoria degli intermediari. 	<p>indicazioni, relative ai prodotti da sviluppare, provenienti dalle reti di vendita—secondo il migliore interesse della clientela e tenuto conto delle proprie capacità gestorie;</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicura che eventuali strutture organizzative di gruppo a carattere integrato, inclusa l'esternalizzazione di funzioni e servizi a società del gruppo, non limitino la piena autonomia gestionale delle SGR e garantiscono prestazioni alle migliori condizioni di mercato sia per quanto attiene ai costi sia avendo agli standard qualitativi; - riconosce, nell'ambito delle strategie generali perseguite nel comparto, l'indipendenza delle SGR in materia di sviluppo dei prodotti, definizione di processi e strategie di investimento, modalità di esercizio dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari dei fondi gestiti, scelte di investimento dei fondi, mercati di distribuzione e politiche commerciali; - promuove e verifica l'applicazione presso le SGR controllate delle migliori pratiche di governo societario, avendo in particolare riguardo alla composizione degli organi, al livello di professionalità degli esponenti, al numero minimo e al ruolo degli amministratori indipendenti, al bilanciamento tra amministratori esecutivi e non esecutivi. A tal fine, tiene conto dei codici di autodisciplina eventualmente definiti dalle associazioni 	<p>condizionamenti da parte delle reti distributive sulle società di gestione. Le SGR devono disporre, tra l'altro, dell'autonomia necessaria per valutare le indicazioni, relative ai prodotti da sviluppare, provenienti dalle reti di vendita—secondo il migliore interesse della clientela e tenuto conto delle proprie capacità gestorie;</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicura che eventuali strutture organizzative di gruppo <u>a carattere integrato, inclusa l'esternalizzazione di funzioni e servizi a società del gruppo a carattere integrato</u>, non limitino la piena autonomia gestionale delle SGR <u>e garantiscono prestazioni alle migliori condizioni di mercato sia per quanto attiene ai costi sia avendo riguardo agli standard qualitativi</u>; - riconosce, nell'ambito delle strategie generali perseguite nel comparto, l'indipendenza delle SGR in materia di sviluppo dei prodotti, definizione di processi e strategie di investimento, modalità di esercizio dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari dei fondi gestiti, scelte di investimento dei fondi, <u>mercati di distribuzione e politiche commerciali—e scelta della banca depositaria</u>; - promuove e verifica l'applicazione presso le SGR controllate delle migliori pratiche di governo societario, avendo in particolare riguardo alla composizione degli organi, al livello di professionalità
--	--	--

<p>La funzionalità della governance delle SGR e l'assenza di potenziali conflitti di interessi tra le stesse e altre componenti del gruppo (derivanti, ad esempio, dalla presenza di amministratori o dirigenti di altre società del gruppo nell'organo amministrativo della SGR) è valutata dagli organi di vertice della capogruppo; a tal fine, l'organo di controllo, le funzioni di compliance e di revisione interna della capogruppo, secondo le loro rispettive competenze, svolgono specifiche verifiche su base almeno annuale, informandone degli esiti, con relazione scritta, gli organi di amministrazione e, nel caso di verifiche condotte dalle funzioni di compliance e di revisione interna, di controllo della capogruppo.</p>	<p>di categoria degli intermediari.</p> <p>La funzionalità della governance delle SGR e l'assenza di potenziali conflitti di interessi tra le stesse e altre componenti del gruppo (derivanti, ad esempio, dalla presenza di amministratori o dirigenti di altre società del gruppo nell'organo amministrativo della SGR) è valutata dagli organi di vertice della capogruppo; a tal fine, l'organo di controllo, le funzioni di compliance e di revisione interna della capogruppo, secondo le loro rispettive competenze, svolgono specifiche verifiche su base almeno annuale, informandone degli esiti, con relazione scritta, gli organi di amministrazione della capogruppo e della SGR e, nel caso di verifiche condotte dalle funzioni di compliance e di revisione interna, gli organi di controllo della capogruppo.</p>	<p>degli esponenti, al numero <u>minimo</u> e al ruolo degli amministratori indipendenti, al bilanciamento tra amministratori esecutivi e non esecutivi. A tal fine, tiene conto dei codici di autodisciplina eventualmente definiti dalle associazioni di categoria degli intermediari.</p> <p>La funzionalità della governance delle SGR e l'assenza di potenziali conflitti di interessi tra le stesse e altre componenti del gruppo (derivanti, ad esempio, dalla presenza di amministratori o dirigenti di altre società del gruppo nell'organo amministrativo della SGR) è valutata dagli organi di vertice della capogruppo; a tal fine, l'organo di controllo, le funzioni di compliance e di revisione interna della capogruppo, secondo le loro rispettive competenze, svolgono specifiche verifiche su base almeno annuale, informandone degli esiti, con relazione scritta, gli organi di amministrazione <u>della capogruppo e della SGR</u> e, nel caso di verifiche condotte dalle funzioni di compliance e di revisione interna, <u>gli organi</u> di controllo della capogruppo.</p>
<p>2. Alla luce di quanto sopra, le società capogruppo di gruppi bancari, al cui interno vi siano società di gestione del risparmio, conducono una valutazione circa la coerenza delle strategie e delle politiche del gruppo nel settore della gestione collettiva del risparmio rispetto a quanto previsto nel</p>	<p>2. Alla luce di quanto sopra, le società capogruppo di gruppi bancari, al cui interno vi siano società di gestione del risparmio, conducono una valutazione circa la coerenza delle strategie e delle politiche del gruppo nel settore della gestione collettiva del risparmio rispetto a quanto previsto nel</p>	<p>2. Alla luce di quanto sopra, le società capogruppo di gruppi bancari, al cui interno vi siano società di gestione del risparmio, conducono una valutazione circa la coerenza delle strategie e delle politiche del gruppo nel settore della gestione collettiva del risparmio rispetto a quanto previsto nel</p>

<p>precedente paragrafo. La valutazione forma oggetto di un'apposita relazione - approvata dall'organo di supervisione strategica, con il parere dell'organo di controllo (5) - da inviare alla Banca d'Italia. Essa riguarda almeno i punti di seguito illustrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le linee strategiche di sviluppo del settore, in un orizzonte temporale di tre/cinque anni, e il posizionamento atteso sui mercati; - il capitale allocato presso le SGR del gruppo e gli obiettivi reddituali attesi; - il grado di apertura delle reti distributive del gruppo a prodotti del risparmio gestito promossi da soggetti non appartenenti al gruppo medesimo; - gli accordi distributivi tra le SGR e le reti di vendita del gruppo; - la collocazione delle SGR nel gruppo; - le politiche adottate per assicurare l'autonomia delle SGR controllate nell'ambito del gruppo; - le modalità per individuare e gestire gli eventuali conflitti di interesse tra le SGR e altre componenti del gruppo; - i controlli effettuati sulla funzionalità della governance delle SGR controllate e gli esiti degli stessi. 	<p>precedente paragrafo. La valutazione forma oggetto di un'apposita relazione - approvata dall'organo di supervisione strategica, con il parere dell'organo di controllo (5) - da inviare alla Banca d'Italia. Essa riguarda almeno i punti di seguito illustrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le linee strategiche di sviluppo del settore, in un orizzonte temporale di tre/cinque anni, e il posizionamento atteso sui mercati della SGR; - il capitale allocato presso le SGR del gruppo e gli obiettivi reddituali attesi dalla capogruppo; - il grado di apertura delle reti distributive del gruppo a prodotti del risparmio gestito promossi da soggetti non appartenenti al gruppo medesimo nonché le forme di consulenza prestate nella distribuzione dei prodotti della SGR; - gli accordi distributivi e di servizio tra le SGR e le reti di vendita del gruppo; - la collocazione delle SGR nel gruppo, inclusa l'eventuale dipendenza di aree della SGR da aree della capogruppo; - le politiche adottate per assicurare l'autonomia delle SGR controllate nell'ambito del gruppo; - le modalità per individuare e gestire gli eventuali conflitti di interesse tra le SGR e altre componenti del gruppo; - i controlli effettuati sulla funzionalità della governance delle SGR controllate e gli esiti degli stessi. - Allega il progetto di governo societario 	<p>precedente paragrafo. La valutazione forma oggetto di un'apposita relazione - approvata dall'organo di supervisione strategica, con il parere dell'organo di controllo (5) - da inviare alla Banca d'Italia. Essa riguarda almeno i punti di seguito illustrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le linee strategiche di sviluppo del settore settore, in un orizzonte temporale di tre/cinque anni, e il posizionamento atteso sui mercati <u>della SGR</u>; - il capitale allocato presso le SGR del gruppo e gli obiettivi reddituali attesi <u>dalla capogruppo</u>; - il grado di apertura delle reti distributive del gruppo a prodotti del risparmio gestito promossi da soggetti non appartenenti al gruppo medesimo <u>nonché le forme di consulenza prestate nella distribuzione dei prodotti della SGR</u>; - gli accordi distributivi <u>e di servizio</u> tra le SGR e le reti di vendita del gruppo; - la collocazione delle SGR nel gruppo, <u>inclusa l'eventuale dipendenza di aree della SGR da aree della capogruppo</u>; - le politiche adottate per assicurare l'autonomia delle SGR controllate nell'ambito del gruppo; - le modalità per individuare e gestire gli eventuali conflitti di interesse tra le SGR e altre componenti del gruppo; - i controlli effettuati sulla funzionalità della governance delle SGR controllate e gli esiti degli stessi. - <u>Allega il progetto di governo societario e il regolamento di gruppo, indicando</u>
--	--	---

<p>Qualora alcune delle informazioni richieste siano contenute in altri documenti inviati alla Vigilanza (ad es., nell'ambito del resoconto ICAAP o nel progetto di governo societario), la relazione può fare rinvio a tali documenti.</p> <p>La prima relazione è inviata alla Banca d'Italia entro il Successivamente, la relazione è aggiornata e inviata alla Banca d'Italia solo in caso di variazione significativa delle informazioni contenute.</p>	<p>e il regolamento di gruppo, indicando specificamente i presidi posti a tutela dell'autonomia della SGR.</p> <p>Qualora alcune delle informazioni richieste siano contenute in altri documenti inviati alla Vigilanza (ad es., nell'ambito del resoconto ICAAP o nel progetto di governo societario), la relazione può fare rinvio a parti più specifiche di tali documenti.</p> <p>La prima relazione è inviata alla Banca d'Italia entro il Successivamente, la relazione è aggiornata e inviata alla Banca d'Italia solo in caso di variazione significativa delle informazioni contenute.</p>	<p><u>specificamente i presidi posti a tutela dell'autonomia della SGR.</u></p> <p>Qualora alcune delle informazioni richieste siano contenute in altri documenti inviati alla Vigilanza (ad es., nell'ambito del resoconto ICAAP o nel progetto di governo societario), la relazione può fare rinvio a <u>parti più specifiche di</u> tali documenti.</p> <p>La prima relazione è inviata alla Banca d'Italia entro il Successivamente, la relazione è aggiornata e inviata alla Banca d'Italia solo in caso di variazione significativa delle informazioni contenute.</p>
--	---	---

(1) Cfr. il documento del Gruppo di lavoro sui fondi comuni italiani, Fondi comuni italiani: situazione attuale e possibili linee di intervento, luglio 2008, http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/altri_doc/rapp_risparmio_gestito.pdf.

(2) Cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999; http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/istrvig/istr_vig_99_12a.pdf), Titolo I, Capitolo 2.

(3) Cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche cit., Titolo IV, Capitolo 11.

(4) Cfr. Provvedimento n. 264010 del 4 marzo 2008, relativo alle Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche.

(5) Nel caso in cui sia stato adottato il modello dualistico e la funzione di supervisione strategica sia assegnata al Consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies, comma 1, lett. f-bis) del c.c., il parere deve essere rilasciato dal Comitato per il controllo interno.